



Titolo

Corte federale d'appello – reclamo – deposito entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione - art. 101, comma 2, CGS – art. 51, comma 1, CGS - decorrenza del termine – dalla comunicazione alle parti e non dalla pubblicazione

Descrizione

Se è vero che l'art. 101, comma 2, CGS prevede che il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, tale disposizione deve essere letta in contrasto con quella di cui all'art. 51, comma 3, del medesimo Codice, secondo il quale “ *I dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all'organo che ha invitato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell'art. 53.*”. Da tale combinato normativo, discende che è il momento della comunicazione alle parti quello da cui decorre il termine processuale di cui all'art. 101 cit., riguardando la “pubblicazione” la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 44/CFA/2020-2021/A

Presidente

Sica

Relatore

Correale

Riferimenti normativi

art. 101, comma 2, CGS; art. 51, comma 3, CGS;

Provvedimenti

SEZ. IV - DECISIONE N. 044 CFA del 6 novembre 2020 (Procura Federale Interregionale-Sig.ra Giovine Marina-A.C.D. Lucento)